



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Napoli**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2019**

Dell’adozione dei minori

ONOREVOLI SENATORI! - Il disegno di legge che viene presentato intende apporre delle modifiche alla legge 184. Questa legge ammette che solamente coppie eterosessuali possano adottare un figlio, dopo 3 anni di matrimonio e in possesso di determinati requisiti. Oggi la società è cambiata, si è assistito ad un'evoluzione legislativa che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili, permettendo a persone dello stesso sesso di sposarsi. Esiste da sempre un'emergenza sociale, quella dei bimbi che al mondo sono già venuti, ma sono stati abbandonati e non riconosciuti, oppure sono diventati orfani e una famiglia non ce l'hanno. Bambini che alla pari degli altri stanno aspettando che qualcuno li accolga e li ami. Sarebbe giusto, soprattutto nell'interesse di questi bambini ad una vita serena ed equilibrata in un contesto familiare, introdurre nel nostro ordinamento una legge che ne permetta la realizzazione. Stiamo parlando di adozioni. Non solo le coppie sposate però sentono il bisogno di adottare un bambino. Questa esigenza può essere allo stesso modo sentita anche da coppie non sposate eterosessuali, coppie omosessuali e persone single, che ad oggi sono ancora penalizzate. Il nostro obiettivo è quello di concedere l'adozione a tutti, senza distinzione tra coppia di fatto, Unione civile e matrimonio "classico". Le coppie omosessuali hanno combattuto per avere la stessa parità e gli stessi diritti di una coppia eterosessuale, riuscendo ad ottenere poi la possibilità di sposarsi. Negare l'adozione sarebbe come negargli nuovamente tutti i diritti concessi in precedenza e discriminare l'orientamento sessuale. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha riconosciuto l'efficacia, nell'ordinamento italiano, dei provvedimenti francesi di adozione di due minori da parte di una coppia omosessuale. Ammettere le adozioni delle coppie omosessuali è dovuta anche alla necessità di adeguarsi agli altri Paesi dell'Unione Europea. Vorremmo inoltre

introdurre la possibilità di adozioni mono genitoriali, ovviamente concessa a chi possiede determinati requisiti (età, reddito adeguato, attitudine alla genitorialità, senso di responsabilità); infatti ancora una volta è la Giurisprudenza che, in mancanza di una legge ad hoc, è intervenuta: nel 2017 a Napoli, il Tribunale dei Minori ha concesso ad un single, l'adozione di una minore. Troviamo ingiusto che ciò sia accaduto solo nel momento in cui ben 7 coppie si siano rifiutate di adottare una bambina affetta da sindrome di down. Il coraggio di una persona single, di voler fare sia da madre, sia da padre per quel minore che, altrimenti resterebbe abbandonato a se stesso, deve essere interpretato come un generoso atto d'amore. Perché il nucleo familiare, composto da una persona sola e da un bimbo, è pari, se non talvolta in misura maggiore a quello composto da due figure genitoriali di riferimento, e può essere "perfetto" e idoneo a garantire la crescita equilibrata al bambino adottato, bisognoso di cure, attenzioni e tanto affetto. Altri Paesi, pur non consentendo l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono, a chi è in coppia con una persona di sesso uguale, l'adozione dei figli naturali e adottivi del partner. Inoltre in Europa e nel mondo, come già per le unioni civili, l'adozione è già consentita alle coppie omosessuali e omo genitoriali: in Gran Bretagna possono adottare un bimbo i single o le coppie con più di 21 anni di età. In Francia possono adottare sia un single sia una coppia sposata da 2 anni. In Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età. In Germania è consentito adottare un bimbo individualmente. Anche negli Stati Uniti e perfino in Cina l'adozione per i single è prevista con gli stessi requisiti con cui è prevista quella per le coppie. L'adozione dei figli naturali e adottivi del partner è conosciuta anche come stepchild adoption. Nella nostra società, nella quale vi sono "le famiglie allargate", le famiglie intese non più in senso tradizionale, è arrivato il mo-

mento di ammettere alle adozioni dei minori, le famiglie mono genitoriali, le coppie di fatto e le coppie formatesi con il riconoscimento delle unioni civili. Solo così potremo dire che l'art.3 della Costituzione, anche in questo campo così delicato che riguarda i minori, troverà attuazione (principio dell'uguaglianza sostanziale); perché non devono esistere genitori di serie A e genitori di serie B, ma solo genitori pronti a dare tutto l'amore, la cura e l'attenzione necessaria a bambini che di questo hanno bisogno, per diventare un giorno cittadini consapevoli e partecipi della società civile.

## Art. 1

(Soggetti legittimati all'adozione)

1 L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, alle parti unite civilmente, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e a persone singole.

2. L'età degli adottanti o dell'adottante non deve essere inferiore ai venticinque anni. L'età degli adottanti e dell'adottante deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. Gli adottanti o l'adottante devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, mantenere e assistere materialmente e moralmente i minori che intendono adottare ai sensi dell'art.315 bis del codice civile.

## Art. 2

(Dichiarazione di adottabilità)

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano in affidamento familiare.

3. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o, in mancanza, dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

## Art.3

(Consenso del minore)

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

#### Art. 4

##### (Procedura dell'adozione)

1. Il tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore è competente a dichiarare con sentenza lo stato di adottabilità del minore del quale sia accertata la situazione di abbandono.

2. I soggetti di cui all'art. 1, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione di minore, ai servizi sociali territorialmente competenti in ragione della loro residenza.

3. I servizi sociali svolgono attività di indagine sugli aspiranti adottanti o adottante al fine di valutare la capacità di accogliere, educare, ascoltare un minore in stato di abbandono, valutando la situazione personale, familiare, sociale, sanitaria ed economica.

4. I servizi sociali effettuate le attività di cui al comma 3, redigono una relazione finale che gli aspiranti adottanti o l'aspirante adottante presentano, in uno alla istanza di essere dichiarati idonei all'adozione, al tribunale per i minorenni competente per territorio in base alla residenza degli stessi.

5. Il tribunale per i minorenni dichiara con decreto l'idoneità all'adozione.

6. Gli adottanti o l'adottante sono inseriti in un elenco tenuto nella cancelleria del tribunale per i minorenni ai fini dell'abbinamento con i minori dei quali sia stato dichiarato lo stato di abbandono.

**Norme finali e transitorie**

Per tutto quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L. n.184 del 1983 e in tutti gli articoli in cui compare la parola “il coniuge” sono inserite le seguenti: “la parte dell’unione civile o il convivente di fatto”; in tutti gli articoli in cui compaiono le parole “genitori adottivi” sono sostituite le seguenti: “gli adottanti o l’adottante”.